

PROVINCIA DI PISTOIA

Estratto dal Protocollo delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

Convocazione prima

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DEI DEPOSITI CAUZIONALI - APPROVAZIONE

Adunanza del 20 DICEMBRE 2002

L'anno Duemiladue il giorno venti del mese di dicembre alle ore 10,20 nella sua sede (Palazzo Bali) si è riunito il Consiglio Provinciale, ai sensi della vigente normativa. Presiede il Presidente del Consiglio MARCO GIUNTI ai sensi di legge e del vigente Regolamento Provinciale ed è assente il Presidente della Provincia GIANFRANCO VENTURI.

Sono presenti i **CONSIGLIERI:**

1.	GIUNTI MARCO	
2.	BINI ALESSANDRO	ASSENTE
3.	CIPOLLINI ROBERTO	ASSENTE
4.	CORSINI LEARDO	ASSENTE
5.	DONATI CRISTINA	
6.	MANNELLI DANIELE	
7.	MICHELETTI FABIO	
8.	NICCOLAI MAURIZIO	
9.	RAZZOLI PIERO	
10.	ROSELLINI ARMANDO	
11.	DONARELLI DORA	
12.	TRAVERSARI MARCO	
13.	GONFIOTTI ORESTE	ASSENTE
14.	LORENZI PIERO	
15.	BAGNOLI MARIO	
16.	CIRAULO GONFIANTINI SONIA	
17.	GORBI FEDERICO	
18.	VESCOVI ALBERTO	ASSENTE
19.	ALBERTI SALVATORE	
20.	CECCHI ANDREA MARINO	ASSENTE
21.	FRANCHINI ROBERTO	
22.	BERTI FRANCESCO	
23.	CECCONI ALVARO	ASSENTE
24.	BARTOLOMEI MARCO	ASSENTE

All'inizio sono inoltre presenti gli **ASSESSORI:**

FROSETTI FLORIANO
GAI DANIELA
MARI MAURO
ROCCELLA GIOVANNA
ABENANTE ANTONIO

Scrutatori:

1. ARMANDO ROSELLINI
2. MARIO BAGNOLI
3. SALVATORE ALBERTI

**Affissa all'Albo Pretorio il 2 gennaio 2003
E vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.**

Esecutività:

Partecipa il Segretario Generale Avv.to GIOVANNI PIERACCIOLI

Allegati 1

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pieraccioli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 20 DICEMBRE 2002 N. 326

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DEI DEPOSITI CAUZIONALI -
APPROVAZIONE

L'Assessore Daniela Gai sottopone alle determinazioni del Consiglio provinciale la seguente proposta di delibera predisposta, previa istruttoria, dal Istruttore Direttivo Amministrativo D.ssa Alessandra Turini e dal Dirigente Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze Dott. Lanfranco Luchetti con cui si propone quanto segue;

Preso atto che, all'interno dell'Amministrazione Provinciale, i vari Servizi hanno nel corso del tempo adottato varie procedure per l'acquisizione, a vario titolo, dei depositi cauzionali tra le quali l'apertura di libretti di deposito bancario, depositi provvisori presso l'Economista Provveditore, incassi al Bilancio Provinciale nel capitolo "Depositi cauzionali";

Considerato, inoltre, che sulla base delle nuove funzioni acquisite dalla Provincia in virtù del D.lgs. 112/98 in materia di demanio idrico, il Servizio Ambiente si appresta a rilasciare un grande numero di nuove concessioni che, per legge, richiedono la prestazione di un deposito cauzionale a scopo cautelativo della durata anche di molti anni.

Vista, pertanto, la necessità per l'Amministrazione di dare ai depositi effettuati a scopo cauzionale in favore della Provincia, una disciplina che dovrà perseguire i seguenti scopi:

- ~~///~~ uniformare il comportamento dell'Amministrazione in materia;
- ~~///~~ consentire una gestione degli stessi nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 267/2000;
- ~~///~~ semplificare e velocizzare l'azione amministrativa;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 157 del 22 ottobre 2002 "Definizione dell'assetto organizzativo interno per l'acquisizione delle entrate provinciali" nella quale viene attribuito al Servizio Ragioneria e Finanze un ruolo di coordinamento dei vari Servizi, tra l'altro, nella predisposizione di ogni proposta di tipo normativo o organizzativo tesa alla riduzione dei tempi e alle semplificazioni dei procedimenti anche in raccordo con i Servizi interessati;

Visto l'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 il quale prevede che *"in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro Ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:*

- a) *da reale e valida cauzione ai sensi dell'art.54 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni;*
- b) *fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;*
- c) *polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazioni di servizi."*;

Visto l'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 il quale prevede che reale e valida cauzione può essere prestata in *"numerario (contante) o in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di Borsa"*;

Ritenuto, sulla base della normativa di cui sopra, che le modalità per la costituzione dei depositi cauzionali siano i seguenti:

- ?? cauzione costituita in contanti;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 20 DICEMBRE 2002 N. 326

- ?? deposito di libretto al portatore;
- ?? deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- ?? fideiussione bancaria;
- ?? polizza assicurativa.

Ritenuto necessario, peraltro, data la specificità della materia, per quanto concerne le garanzie nelle procedure di appalti pubblici e nella stipula dei contratti di appalto, fare espresso rinvio alle leggi in materia.

Vista la proposta di “Regolamento generale dei depositi cauzionali” nello schema allegato alla presente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Ragioneria e Finanze in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi esposti in narrativa, quanto segue:

1. Di approvare il “Regolamento generale dei depositi cauzionali” nel testo di cui allo schema allegato da considerarsi parte integrante del presente atto;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
3. Di trasmettere il presente provvedimento deliberativo al Collegio di Direzione, a tutti i Servizi, al Tesoriere Provinciale e all’ufficio Archivio per i provvedimenti connessi e conseguenti alla sua attuazione;

Il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto delle procedure.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000, dal Dirigente del Servizio Ragioneria e Finanze Dott. Lanfranco Luchetti

Dato atto che il presente provvedimento e’ stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella seduta del 16.12.02

Esce l’assessore Roccella

Nessun chiede di parlare

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

A voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 20 DICEMBRE 2002 N. 326

E con separata, unanime, votazione resa per alzata di mano per l'immediata eseguibilità


DELIBERA

- ?? Di approvare il "Regolamento generale dei depositi cauzionali" nel testo di cui allo schema allegato da considerarsi parte integrante del presente atto;
- ?? Di trasmettere il presente provvedimento deliberativo al Collegio di Direzione, a tutti i Servizi, al Tesoriere Provinciale e all'ufficio Archivio per i provvedimenti connessi e conseguenti alla sua attuazione mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it/delibere/attiCP.htm
- ?? di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme dell'Art. n° 134, Comma 4 del D. Lgs. n° 267\2000.

Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito

PER ESTRATTO DAL VERBALE
Il Segretario Generale

ALLEGATO A



***AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PISTOIA***

***REGOLAMENTO GENERALE
DEI DEPOSITI CAUZIONALI***

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO N. DEL.

Articolo 1 **Costituzione**

1. I depositi cauzionali a favore della Amministrazione Provinciale di Pistoia possono essere costituiti in uno dei seguenti modi secondo quanto previsto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348:
 - a. da reale e valida cauzione ai sensi dell'art.54 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
 - b. deposito di libretto al portatore;
 - c. deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
 - d. fideiussione bancaria;
 - e. polizza assicurativa.

Articolo 2 **Cauzione costituita in contanti**

1. Il versamento della cauzione può avvenire direttamente alla Tesoreria Provinciale o tramite bonifico bancario da qualsiasi sportello bancario e deve essere effettuato a favore dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia con espressa indicazione del soggetto depositante, della causale e del tipo di deposito.
2. Il Tesoriere provvede ad incassare i depositi e a curarne la gestione secondo quanto disposto dagli artt 209 e ss. del D.lgs. 267/00 senza alcun onere per l'Amministrazione. Il Tesoriere, a fronte del deposito, rilascia al versante apposita quietanza, tratta da specifici bollettari (tipo madre-figlia) previamente vistati e numerati, distinti da quelli per le ricevute delle entrate ordinarie contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione. Copia della quietanza verrà trasmessa anche al Servizio Ragioneria e Finanze della Provincia.
3. Allo svincolo della cauzione, per la quale si rinvia all'art. 5, al depositante verrà restituito il capitale versato senza corresponsione di interessi.

Articolo 3 **Cauzione costituita da libretto di deposito al risparmio**

1. La prestazione della cauzione può avvenire mediante la costituzione di un libretto di deposito a risparmio al portatore per un valore almeno pari all'importo della cauzione, intestato al soggetto/ente depositante e vincolato a favore dell'Amministrazione Provinciale.
 - Il libretto di risparmio può essere aperto presso qualsiasi Istituto di credito.
2. La consegna del libretto dovrà essere effettuata direttamente al Tesoriere Provinciale.
3. Allo svincolo della cauzione, per la quale si rinvia all'art. 5, al depositante verrà restituito il libretto.

Art. 4
Cauzione costituita da deposito in titoli

1. La prestazione della cauzione in titoli dati a garanzia (valori mobiliari) deve essere di valore commerciale complessivo almeno pari all'importo della cauzione medesima (valore effettivo al corso di Borsa che risulta dall'apposito prospetto redatto semestralmente dal Ministero del Tesoro e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) e può avvenire con le seguenti modalità:
 - consegna materiale allo sportello della Tesoreria (con contestuale consegna di una copia della scheda identificativa del deposito, debitamente compilata);
 - sottoscrizione di nuove emissioni (consegna materiale differita);
 - consegna tramite sistema bancario;
 - trasferimento dal dossier a custodia acceso presso la banca del depositante a quello della Provincia aperto presso il Tesoriere della Provincia stessa;
2. I suddetti titoli devono essere intestati al soggetto/ente depositante e il deposito titoli è vincolato per i prelievi a favore dell'Amministrazione Provinciale.
3. Il deposito in titoli può essere effettuato per importi pari o superiori ai minimi consentiti dalla normativa vigente per l'acquisto degli stessi.
4. Allo svincolo della cauzione, per la quale si rinvia all'art. 5, verranno corrisposti al depositante gli eventuali interessi maturati secondo il tasso di interesse vigente.

Art. 5
Svincolo della cauzione da parte del Tesoriere

1. Il Tesoriere provvederà allo svincolo della cauzione costituita ai sensi degli artt. 2 e 3 e 4 previo nulla-osta del Responsabile del Servizio che gestisce il rapporto da cui la stessa ha causa. Nel caso in cui si renda necessario l'incameramento della cauzione il Responsabile del Servizio interessato adotterà provvedimento motivato dandone comunicazione al Tesoriere, il quale provvederà al riversamento totale o parziale della stessa nelle casse della Provincia rilasciando apposita quietanza di Tesoreria.
2. I Responsabili dei Servizi interessati e/o i Responsabili dei procedimenti dovranno, ai fini di cui sopra, depositare la propria firma presso il Tesoriere.

Art. 6
Cauzione costituita da fideiussione bancaria

1. Le fideiussioni bancarie, di valore almeno pari all'importo della cauzione, vanno consegnate al Servizio, il quale verifica la loro regolarità e cioè l'accertamento dei seguenti requisiti:

requisiti fiscali

a. A norma dell'art. 3 , comma 12, lett. a) n. 1 D.L. 669/96, così come modificato dall'art. 3 L. 28/97, le fideiussioni bancarie vanno assoggettate a bollo fin dall'origine - una marca da bollo (attualmente di €uro 10,33) ogni 4 facciate.

b. Sono esenti da imposta di registro ai sensi dell'art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. N. 131/1986 le garanzie richieste da leggi, anche regionali.

requisiti soggettivi

c. Deve trattarsi di fideiussione bancaria rilasciata dalle aziende di credito autorizzate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), cioè da imprese autorizzate all'esercizio di attività bancarie o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. I° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

d. L'atto di garanzia secondo i principi generali deve essere sottoscritto da un soggetto titolare del potere di impegnare la banca (es. rappresentante legale dell'ente - presidente - direttore - procuratore speciale).

e. L'autentica della firma e la verifica dei poteri avvengono mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni con la quale il sottoscrittore della fideiussione dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente la banca.

f. Nel caso in cui sia stata prodotta una garanzia non conforme ai presenti criteri, il Servizio interessato richiede la regolarizzazione della medesima, che può avvenire mediante presentazione di apposita appendice opportunamente sottoscritta con firma autenticata e verifica dei poteri di firma secondo le modalità sopra segnalate.

requisiti oggettivi

g. La fideiussione deve contenere in particolare le condizioni "CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE BANCARIA", da cui sia rilevabile una premessa di carattere generale che fornisca indicazioni in ordine al procedimento amministrativo da cui origina l'obbligo di costituzione della cauzione, nonché la fattispecie coperta dalla garanzia: “

h. Non sono ammesse clausole che limitino la durata della garanzia o che ne prevedano il rinnovo tacito. La garanzia deve essere valida per tutto il periodo necessario al totale adempimento dell'obbligazione garantita, pertanto la durata delle cauzioni deve essere garantita fino a svincolo della garanzia da parte della Provincia.

Art. 7

Cauzione costituita da polizza fideiussoria

1. La polizza fideiussoria, di valore almeno pari all'importo della cauzione, va consegnata al Servizio interessato.

requisiti fiscali

- a. Può essere soggetta od esente da imposta di bollo se:
1. la polizza è esente dall'imposta di bollo se è stipulata per scrittura privata non autenticata;
 2. la polizza è soggetta all'imposta di bollo se è stipulata per atto pubblico.
- b. Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 1216/61 e dell'art. 7 Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986, la polizza fideiussoria è esente da imposta di registro.

requisiti soggettivi

- c. La polizza deve essere rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale. Non possono essere accettate garanzie fideiussorie rilasciate da compagnie di assicurazione non incluse o cancellate dai relativi elenchi autorizzativi.
- d. La polizza deve essere sottoscritta da un soggetto titolare del potere di impegnare la Compagnia (l'Agente deve essere rappresentante procuratore della Compagnia)
- e. L'autentica della firma e la verifica dei poteri avvengono mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni con la quale il sottoscrittore della fideiussione dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente la banca.
- f. Nel caso in cui sia stata prodotta una garanzia non conforme ai presenti criteri, il Servizio richiede la regolarizzazione della medesima, che può avvenire mediante presentazione di apposita appendice opportunamente sottoscritta con firma autenticata e verifica dei poteri di firma secondo le modalità sopra segnalate.

requisiti oggettivi

- g. La polizza fideiussoria deve contenere, in particolare le condizioni "CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, da cui sia rilevabile una premessa di carattere generale che fornisca indicazioni in ordine al procedimento amministrativo da cui origina l'obbligo di costituzione della cauzione, nonché la fattispecie coperta dalla garanzia"
- h. Non sono ammesse clausole che limitino la durata della garanzia o che ne prevedano il rinnovo tacito. La garanzia deve essere valida per tutto il periodo necessario al totale adempimento dell'obbligazione garantita (periodo di attività dell'agenzia), pertanto la durata delle cauzioni deve essere garantita fino a svincolo della garanzia da parte della Provincia.

Art. 8

Garanzie e cauzioni nelle procedure di appalti pubblici e nella stipula dei contratti di appalto

1. Negli affidamenti di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, le garanzie restano disciplinate dalle leggi in materia, alle quali si fa espresso rinvio.
2. Per quanto ivi non previsto, l'entità, le caratteristiche e le modalità di rilascio sono previste dai Responsabili del procedimento per i singoli appalti.

Art. 9
Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.